

Alta Corte di Giustizia del Senato

In nome del popolo italiano

La Commissione d'Istruzione, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori
Senatori:

D'Aquino Michele - Presidente

Cantaro Camillo

De Michelis Giuseppe

Petretti Arnaldo - membri effettivi

Adinolfi Michele - membro supplente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Lessona prof. Alessandro fu Carlo e di
Agnese Pirro Birosi, nato a Roma il 9 settembre
1891, residente in Roma, ex ministro delle colonie,

Lazzari dottor Bonumano fu Ippolito e fu
Clotilde Faroni, nato a Roma il 7 luglio 1892,
residente in Roma, già funzionario di ragioneria
del Ministero delle finanze,

Scaronetti avv. Gaetano fu Camello e fu Gio-
vanina Modica, nato a Carleutini (Siracusa)
il 4 aprile 1876, residente in Roma, già avvocato
generale dello Stato, Senatore,

Mattucci avv. Giuseppe fu Clemente e fu
Maria De Bosio, nato ad Aversa il 26 gennaio
1875, residente in Roma, già sostituto avvocato
generale dello Stato.

liberi

imputati

di avere nel 1937 - in concorso fra loro - alterato
la relazione di perizia disposta dal rag. Lazzari,

Messa di Agnelli
Bonifazio Salente

incaricato dal ministro delle colonie Lespina di un'inchiesta amministrativa e contabile per gli accertamenti tecnici del costo della strada camionabile Massana - Nefasit - Dea-
ueri, costruita nel 1934 - 1935 dalla Società
italiana costruzioni edilizie e lavori pubblici
(S. I. C. E. L. P.) dei fratelli Scalera (art. 475
e 110 codice penale).

Udita la relazione del Commissario dele-
gato all'ispezione Scutore Petretti;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero
in data 5 febbraio 1947 e sentito il medesimo
anche oralmente,

Letti gli atti processuali,

Premesso in fatto

Con contratto degli 11 ottobre 1934, approvato
con Decreto del Governatore dell'Eritrea il 20
dello stesso mese, la Società Anonima Costruzioni
Edilizie Commerciali Immobiliari Materiali (C. A.
C. E. C. I. M.) assunse l'adempimento di costruzione
della strada Massana - Nefasit - Asmara. Pos-
seggiatori dell'intero pacchetto di azioni di tale
Società erano i germani Salvatore, Michele e
Carlo Scalera, che già avevano eseguito altri
lavori in Africa. Successivamente, e propria-
mente nel marzo 1935, essendo diventate più
concrete le previsioni della guerra etiopica, il
progetto fu modificato nel senso che, mentre
venne sospesa l'esecuzione del tratto Nefasit-
Asmara, fu stabilito di allargare e sistemare
la strada Nefasit - Deaumeri, avviando con la
creazione della camionabile Massana - Nefasit-
Deaumeri, che rendeva più facile e più rapido
lo stacco nell'altipiano. L'esecuzione del pro-
getto così modificato venne, a trattative priva-
te, affidata alla Società italiana costruzioni e
lavori pubblici (S. I. C. E. L. P.), Società in nome
collettivo, di cui unici soci erano gli stessi

univati germani. L'impresa, sotto gli eccitamen-
ti del Governo della Colonia, intensificò dal
mese di maggio i lavori in modo che, in adem-
pimento dell'impegno assunto, la strada po-
tette essere inaugurata il 28 ottobre ed aperta
al traffico. Influi al conseguimento di questo
risultato il fatto che l'Amministrazione ade-
ri alla richiesta di trasformare il regime contab-
tile da quello a prezzi unitari nell'altro a
regia, cioè a rimborso spese, regolato da un di-
pipliare, che, pur premunigiato vari mesi
prima, venne pubblicato soltanto nell'7 ottobre
ripetuto anno. In relazione agli stati di avan-
zamento furono dai successivi Governatori veri-
fati all'Impresa degli abbonamenti nella com-
plegiva somma di £ 122 milioni, di cui l'ulti-
mo, per l'importo di 9 milioni, risulta effettua-
to ai primi di agosto del 1936. A questo punto,
essendo state segnalate al Ministero delle Co-
lonie da un rapporto del Maggiore dell'Ufficio
del genio in Africa, Miglian, alcune irregolarità
nella contabilizzazione dei lavori, il Ministro
del tempo, Alessandro Lezzone, ordinò un'in-
chiesta, che venne affidata al Capo Divisione del
la Ragioneria Generale Commisario Lazzari, il qua-
le la completò, facendosi assistere dal uonniato
Miglian, e da un altro funzionario, Vincenzo
Fischetti. Ritenendo necessari degli accertamen-
ti tecnici, ne incaricò l'ingegnere Colonnello del
Genio Militare Antonio Fazio, il quale, completa-
ta la relazione con la collaborazione di altri inge-
gneri, la trasmise al Ministero nel 7 novembre
1936.

A questi atti l'Impresa contrappose una
richiesta, notificata il 16 novembre, di costitu-
zione del Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 36
del Capitolato generale delle Opere Pubbliche nel-
le Colonie. L'Amministrazione, però, non arre-

Messa d'Agosto

Domènico Solante

sto il procedimento amministrativo e nominò una Commissione d'ollaudo nelle persone del l'ingegnere Capo del Genio Civile, Avetrani Luigi, del tenente Colonnello del Genio Perotti Giuseppe e del Maggiore della stessa arma Montemurolo (Bordelo di) Giuseppe. Avendo la Commissione, per prima cosa, osservato che non poteva imprendere i suoi lavori, se non fosse predisposto il conto finale, richiesto dai regolamenti, il Ministero credette di sostituire un decreto del Ministro, col quale, richiamandosi i risultati del l'inchiesta e degli accertamenti tecnici, si liquidò in 57 milioni e dispari il costo della strada, e si determinò in £ 53 milioni la somma da recuperare dall'Impresa come restituzione dell'esecuzione degli abbonamenti. A seguito di ciò i collaudatori partirono per l'Africa e, tornati in Italia, nel proseguo dei lavori, rilevarono che nella relazione di perizia del Fazio vi era qualche errore. Ne informarono il Lazzari, e d'accordo, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, fu inviato un funzionario in Africa, con l'invito al Fazio di acconsentire, se lo credeva, ad apporre la firma al testo della rifatta perizia, in cui erano stati sostituiti quei pochi fogli, nei quali erano state necessarie le rettifiche.

Il Capitano richiaunto dei Carabinieri, Antonio Gargiuli, incaricato, quale addetto all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fanatismo, dell'inchiesta a carico dei fratelli Scalera per profitti di regime, ritenendo che la detta alterazione del documento genuino costituisse il delitto di falso in atto pubblico, commesso in concorso tra loro dal Ministro Lespou, dal dottor Lazzari, nonché dal Senatore Savonetti, nella qualità di Avvocato generale dello Stato e dal suo sostituto Matteucci, denunziò costoro

all'allora Procuratore del Re di Roma, che, in considerazione della qualità dello Scavutti, trasmise gli atti al Presidente del Senato, il quale, con decreto dell'8 aprile 1946, invertì questa Commissione d'istruzione dell'ulteriore corso.

Osserva in diritto

La parte civile ha, per prima cosa, eccepito il difetto di giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia del Senato, in quanto le funzioni, demandate a tale organo, sarebbero cessate insieme con quelle legislative, in forza del Decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, il cui testo è il seguente: "1.° Con effetto dal 25 giugno 1946, giorno in cui, a termini del decreto legislativo legislativo 16 marzo 1946, n. 98, si riunisce in Roma l'Assemblea Costituente, il Senato cessa dalle sue funzioni. - 2.° L'Assemblea Costituente delibererà sulla situazione giuridica personale degli attuali senatori."

L'eccezione si riferisce ad un problema, che la Commissione d'istruzione dovette porre e che risolse, nel senso affermativo della prosecuzione delle sue funzioni, in base ai seguenti argomenti desunti puramente da un approfondito esame del Decreto. Dei due articoli, di cui esso consta, il secondo, per suo contenuto specifico, richiama per primo l'attenzione. I due concetti, che si deducano dal senso letterale delle parole, sono: a) individuando, come attuali, i senatori di rinviati dall'Alta Corte di giustizia straordinaria, ammette che essi conservano la qualità; b) rinviando alla Costituente il provvedimento sulla situazione giuridica personale, mantiene temporaneamente invariato il complesso, insieme con i doveri, dei diritti spettanti al senatore, fra cui, fino a quando la nuova Costituzione in gestazione non avrà rinnovato questo punto, vi è quello del foro speciale.

Modena 8.4.1946
Tommaso Talanti

Al lume di questa disposizione, se non si vo-
glia andare incontro ad una contraddizione, non
ammisibile tra due articoli, susseguentisi l'un
all'altro, la portata del primo deve necessa-
riamente limitarsi alla cessazione delle funzio-
ni legislative. Il che è poi confortato dallo ste-
so testo di questo articolo. L'aver fatto coincide-
re il momento della cessazione delle funzioni
con l'apertura della Costituente, fa pensare che
il criterio informatore sia stato quello di eli-
minare ogni interferenza del Senato, se non
nel campo dell'attività strettamente politica,
tutta appannata nella Costituente, in quello
della legislazione ordinaria, dove, secondo qual-
che opinione nella dottrina, l'interferenza era
ammisibile. Né si opponga che, pure in ordine
alla legislazione ordinaria, le funzioni del Sena-
to non potevano esplicarsi, perchè, emulando
esse dalla specifica competenza della Costituen-
te, erano state delegate al solo Governo. Que-
sto stato di cose poteva essere modificato, com'è
stato modificato.

Una ulteriore considerazione ha, poi, non lie-
ve influenza nell'orientamento della Commis-
sione. Al Governo era stata segnalata la pen-
denza di vari processi dinanzi alla Commis-
sione d'Indagine, di cui alcuni sul punto di
essere definiti. Ora la mancanza di qualsiasi
provvedimento sulla sorte di tali processi ha dato
luogo alla illazione apparsa logica che, per lo
meno, in ordine ad essi non si è voluto mutare
lo stato delle cose. E ciò, non solo per riflesso gene-
rale e prevalente nella prassi legislativa, di
evitare la successione di diverse giurisdizioni
in un procedimento già avviato, ma pure per
l'altro riflesso che, nella prospettiva di un
nuovo ordinamento giuridico, di cui non si cono-
scevano i lineamenti precisi, forse opportuno

lasciare inmutata la situazione.

Poichè il fatto materiale nella denuncia è stato rappresentato come alterazione di alcune parti della perizia Fasio, operata, mediantemente il rifacimento del testo originario, con modificazioni in alcuni fogli, prima cura dei delegati agli atti istruttori è stata quella di fare delle ricerche per venire in possesso dei due originali, che non erano stati punto allegati al rapporto. Ma, per quanto si ha molto insistito in tali ricerche, gli originali non sono stati ritrovati. Avendo, però, il colonnello Fasio conservato copia di entrambi i testi, ha tali copie esibite. Del pari si è potuto acquisire dalla stessa fonte copia della relazione di collaudo, che è stata riconosciuta conforme all'originale del Presidente della Commissione, unico superstite della medesima, il quale ha pure esibita una copia della relazione segreta, che la ripetuta Commissione inviò al Ministro delle Colonie in aggiunta a quella ufficiale. Si sono così potuti ricostruire gli elementi obiettivi necessari per la prova generica del reato.

L'incarico dato al perito, in nome di quell'interesse dell'Amministrazione, del Laccari, fu che, non potendosi determinare il costo dei lavori col sistema a regia, in quanto i documenti, che sarebbero stati necessari per questo metodo, mancavano o non erano attendibili, seguisse le vie consigliate dalla tecnica. Il Fasio, che non era certo chiamato a controllare l'esattezza delle affermazioni circa i documenti, adempì all'incarico nei termini, in cui gli era stato dato, procedendo ad una stima a misura e ad un'altra attraverso la comparazione col costo di strade analoghe. Uno degli elementi, in cui egli ed i suoi collaboratori più si indugiarono, in relazione alla sua influenza sulla liquidazione

Morone & Agnelli
dominio Palente

ne, fu quello di fissare l'autità del rendimento dell'operaio nazionale in Africa. Come base dell'analisi egli si riportarono alla produttività di scavo in terra di quelbiani intiera (esclusa la roccia da unire), sia, come osservarono, per l'importanza del suo contributo al costo totale dell'opera e sia per il suo carattere di articolo di lavoro, in cui più influisce l'opera dell'uomo. Come pietra di paragone si richiama la quantità di scavo, che un operaio produce in Italia in una giornata lavorativa e la si fissò in 6 metri cubi; si determinarono poi i coefficienti di riduzione per le condizioni speciali del lavoro in Africa e si arrivò alla conclusione che il rendimento in questa regione fosse di metri cubi 2,50 al giorno. Le modificazioni apportate a tale calcolo furono le seguenti: il punto di partenza della produzione in Italia da 6 metri cubi fu minorato a 4,50, e, correlativamente minorando i coefficienti di riduzione di circa il 10%, si arrivò alla stessa conclusione di metri cubi 2,50.

Ora Salvatore Tollerà, mentre ha riconosciuto che la prima minorazione sia effettivamente la correzione di un errore, ha sostenuto che, invece, quella relativa ai coefficienti di riduzione sia stata fatta contro verità per mantenere il costo nei limiti bassi della perizia Fazio, danneggiando così l'Impresa e, al fine di tendere plausibile questa affermazione, egli ha domandato insistentemente di rifare la storia di tutta la vertenza, commentandola man mano. Seguirlo in tutto ciò che egli ha dedotto sarebbe un fuor d'opera; qualche riconoscimento è giusto, però, fargli. La sua esposizione circa le enormi difficoltà del lavoro per le condizioni del clima, aggravate dalla necessaria coincidenza del maggior ritmo con la stagione calda, e per lo straordinario ingorgo del porto di Massaua;

il mio ricordo del sacrificio dei fratelli Michele e Carlo, quali dirigenti dei lavori nel porto, per mantenere l'impegno assunto della consegna della strada ad ottobre e della benevolenza dell'Impresa nell'eccitare un maggior rendimento, organizzando tra l'altro a proprio spese una lotteria a premi, hanno avuto il conforto delle dichiarazioni di molti - ed alcuni autorevoli - testimoni, e va attestate.

Circa le restanti affermazioni, la verità d'insieme che si trae dagli atti, è che, sottoposto al problema giuridico le interferenze politiche di ogni genere e da ogni lato, la vertenza perde quella linea serena ed obiettiva, che il Collegio arbitrale le aveva impresso, e che avrebbe fatta luce piena nell'interesse di tutte le parti. Una considerazione specifica, però, non va trascurata. Lo Scalera ha attaccato violentemente il Colonnello Fasio. Senonché costui non è stato compreso nella denuncia del Capitano Gargini e non è stato elevato in rubrica per la ragione che egli non era a conoscenza dell'esistenza del decreto.

Per quanto riguarda gli attacchi la Commissione, pure non escludendo la possibilità di quel che lacuna od errore nell'opera di lui, non può mettere in dubbio, conformemente all'avviso espresso dallo stesso Capitano, la sua buona fede. Corre a dare un tono obiettivo al mio lavoro la considerazione che, per indicando la cifra dei 67 milioni per il costo dei lavori, aveva per base del decreto, tenuto a dichiarare che ciò faceva unicamente per rispondere ad un quesito fondato sull'applicazione di un articolo del disciplinare, ma, in coscienza, egli riteneva che tale articolo non fosse applicabile e che il costo fosse quello dei 103 milioni da lui dedotti dalle due stime a misura e comparate.

Michele Fasio
Domènico Calabrese

L'idea della modificazione forse nell'ambito della Commissione di collaudi, a seguito del fatto che il Perotti e il Montecundo rilevarono errato il punto di partenza dei periti circa la produzione di lavoro giornaliero dell'operaio in Italia, in quanto non avevano tenuto conto dell'impiego di tempo occorrente per la legge. A loro avviso la produzione andava ridotta di metri cubi 4,50. Nello stesso tempo, però, la Commissione, concordemente ed indipendentemente da quanto poi osservò nella misura dei coefficienti di riduzione, ritenne che la conclusione, a cui i periti erano pervenuti, della produzione di metri cubi 2,50 dell'operaio nazionale in Africa, fosse esatta. Come si spiega questa apparente incompatibilità tra una premessa errata ed una conclusione esatta? La spiegazione, nel pensiero dei collaudatori, dovette essere che i periti, dominati dal primo errore, lo abbiano indirettamente corretto, esagerando i coefficienti di riduzione, spinti dalla necessità di adeguare il rendimento a quanto la pratica e l'esperienza loro suggeriva. A questo punto occorre domandarsi per quale ragione i collaudatori, che di fronte al rilievo di un altro errore, concernente la proporzione tra gli operai nazionali ed indigeni, si erano limitati a sostituire la proporzione da essi ritenuta esatta, dandone le ragioni nella relazione, non si siano ridotti allo stesso modo in ordine al rendimento. Evidentemente essi obbedirono alla preoccupazione che l'Impresa, nel giudizio arbitrale, avrebbe potuto opporre al loro avviso, intorno alla seconda voce del calcolo, l'opinione espressa dai periti. Questa origine della modificazione nel testo della relazione, piuttosto che con atto separato, si trae da una non difficile intuizione, ma è pure confermata indirettamente dal Colonnello

Finì con questo brano della tua dichiarazione:
"della modificazione apportata alla perizia Fasio
si ebbe notizia nell'ambiente di Asmara e destò
penosa impressione. Ricordo di avere ad Asmara
incontrato il tenente colonnello Brindani (uno dei
collaboratori del Fasio), il quale si mostrò anch'egli
informato della modificazione. Nel discorso mi
aggiunse che la modificazione non aveva alterato
l'importo totale e che, in perizie di così grande im-
portanza, non era difficile che s'incorresse in qual-
che errore che poteva poi essere sfruttato dalle Tri-
bune contro l'Amministrazione". Suggestivata da
questa presunzione, la Commissione si affrettò
ad informarne il Laicari e l'intera, che ne segui-
rò concreto in un comportamento alla luce del
sole. Si volle, invece, prima sentire l'avviso del
l'Avvocatura dello Stato; successivamente il
Perotti, che aveva avuto la maggior voce nei lavori
della Commissione, per la sua esperienza delle
cose d'Africa, e per di più era amico del Fasio,
scrive a costui una lettera, con cui gli chiese in
favore di sottoscrivere il nuovo testo della perizia,
a cui erano state apportate due leggere rettifiche,
delle quali soltanto quella relativa ai coefficienti
di riduzione viene in discussione, come l'unica
che ha rilevanza giuridica. E si pregò anche
l'ex Capo del Genio in Africa, generale Caffo, che
era stato chiamato al Ministero, ad aggiungere
un proprio biglietto all'autico suo aiutante, di
cui si doveva conoscere il carattere restio. Il te-
sto rifatto fu mandato alla residenza del Fasio
in Africa, il quale mostrò in principio una qual-
che riluttanza, ma, come si rileva dalla minuta
della risposta al Perotti da lui esibita, per ragio-
ni estranee alla portata e finalità della richie-
sta, circa la quale fece soltanto una lieve ob-
iezione sulla modifica della prima voce del cal-
colo (produzione in Italia di 5 metri cubi), nul-

Memoire di D. Geronzi
benigno Calabrese

la obbiettando nella conseguente univocazione
dei coefficienti di riduzione. Questo fu lo svol-
gimento dei fatti, risultante da documenti
e da testimonianze, tra cui al primo posto le
ripetute dichiarazioni dell'unico, che ne ha
potuto parlare con conoscenza diretta, l'Ave-
trani, e, non certo, può giovare a far pensare
diversamente la lettera scritta nel 17 settembre
1937 dal Perotti al Maresciallo De Bono.

Con dolore, in considerazione della fine valo-
rosa del soldato, la Commissione s'indigna in
questa lettera, ma non può trascurare di appro-
fondire l'unico elemento in opposizione a quin-
to ora si è esposto. La lettera è divisa in capi-
toli individuati con numeri progressivi.

Nel numero 1 si fanno queste affermazioni:
a) che la Commissione aveva riscontrato, nella
revisione della perizia, che il Fasis aveva fatto
delle ipotesi di rendimento, poi, in pratica, non
completamente applicate; b) che aveva errato
nei confronti fra mano d'opera nazionale e ma-
no d'opera indigena e che, applicando alla pe-
rizia la sola rettifica relativa alla mano d'ope-
ra, la stima diretta (103 milioni) era salita in-
tatto ad oltre 120 milioni. Ora la prima di que-
ste affermazioni è oscura ed equivoca, quando
si pensi che, nella relazione, al rendimento sono
consacrate molte pagine, in cui potremmo espe-
re pure delle imperfezioni, ma il ragionamento
è esauriente con piena coordinazione tra la ampia
illustrazione delle premesse e la concretezza delle
conclusioni. La seconda affermazione contiene
una vera accusa di mistificazione dei calcoli
da parte della Commissione, perché mentre, in ba-
se alla revisione, il risultato della stima a unipura
sarebbe stato elevato da 103 milioni a più di 120,
nella relazione di collaudo si fissò una cifra di
vari milioni inferiore ai 103. Penso che l'Ave-

trani non solo ha impugnata come fantastica
nuova affermazione, ma ha aggiunto, come
particolare, che, in ordine alla stessa, un solo
punto venne in discussione, una proposta, cioè
del Perotti, di aumentarla, per considerarsi
di equità, di qualche utilità, sempre però in un
numero inferiore ai 103, ma egli si oppose pel con-
cetto che doveva rimanere fermo il risultato dei
calcoli. Si aggiunge, in questo stesso numero
primo, l'altra affermazione, egualmente gra-
ve e più vaga ed oscura, che la Commissione,
cedendo a suggestioni del Lazzari, per non met-
tere in cattiva situazione l'amministrazione,
avrebbe mascherato i risultati delle correzioni, ri-
portando cifre non molto dissimili da quelle del
la perizia. A che cosa si allude quando delle
ipotesi di rendimenti il Perotti parla in altro
numero? Nel numero 5, egli denuncia che,
nella relazione definitiva reperta, la Commis-
sione avrebbe consigliato al Ministro che questa
mente non poteva riconoscere di aver compiuto
il suo dovere, ma l'Arretani ha rilevato che
tali espressioni travisano il concetto espresso
dalla Commissione ed a dimostrazione di ciò
si è richiamato a quanto in proposito fu scritto
in detta relazione: "Le condizioni eccezionali in
cui si sono svolti i lavori, le caratteristiche partico-
lari del contratto a regia, e le anomali situazioni
create in conseguenza della irregolarità della do-
cumentazione contabile, hanno costituito un com-
plesso di difficoltà, che la Commissione di collaudo
non può affermare di aver totalmente superato".
Della modificazione concernente i coefficienti di
riduzione il Perotti non parla in modo preciso.
Tuttavia nel n.º 6 accenna d'offusita ed in modo
vago a modificazioni nella perizia di alcune ipote-
si di rendimenti, ma è preciso lo scopo di
scaricare la responsabilità sul Lazzari e, sem-

pre in funzione di tale scopo, facendo intorno
a chi avesse operato le correzioni, afferma che
scrisse la lettera al Fazio per una quasi impos-
sione dello stesso Lazzari. Circa l'entità del
rendimento in Africa non fa affermazioni dirette,
ma in modo indiretto, ricordando che egli fu es-
tretto a far sospendere alcuni lavori idrici, a
cui era preposto, per la scarsità o la quasi nullità
di tale rendimento a causa del clima. Senon-
ché il Generale Caffo ha mentito in pieno que-
sta affermazione, rettificando che la sospensione
dei lavori fu ordinata dal Comando, indistinta-
mente per l'alto e per il basso piano, unica-
mente per ragioni tecniche, all'insufficienza di
ogni altra considerazione.

Questi rilievi, e se ne potrebbero aggiungere al-
tri, dimostrano ad evidenza che la lettera si
sforza di orientare, punto per punto, la situazione
in modo opposto a quella in cui si è trovata in
base a documenti e testimonianze dirette, a
creare, in altri termini, un contraltare. Ciò
la rende sospetta, ma la diffidenza nasce sopra-
tutto dal fatto che il Perotti attribuisce ad un
uomo come il Montezemolo, che ha rivelato, ne-
gli eventi a tutti noti, virtù eroica di carattere
ed all'Achilli, della cui rettitudine non è
lecito dubitare, anche per ammissioni del Gar-
gini, nonché a lui stesso, che lavorò in piena
concordia, un comportamento che si dovrebbe
definire disonesto, e per di più di suprema rog-
gione ai voleri del Lazzari. Verso è che il te-
nente colonnello Cammarata, riferendo un collo-
quio col Perotti, in cui costui gli avrebbe detto
che la strada, costruita dagli Scelera, era costata
molto meno di altre analoghe, parla della
presenza del Montezemolo e di una sua tacita
manifestazione di consenso. Senonché in una
lettera da lui scritta al Generale De Bono nel

maggio 1937, e di cui ha esibita la minuta, per eliminare la perplessità manifestata nella dichiarazione, resa alcuni giorni prima, circa la data dell'incontro, si accenna alla presenza del Montezemolo, ma non si parla punto di alcuna partecipazione di lui al colloquio e, tanto meno, di alcuna sua manifestazione anche minima. E nella lettera del Perotti al De Bono, mentre si conferma il colloquio, non si parla punto della presenza del Montezemolo. E pure nel 1937 il ricordo doveva essere fresco ed il Montezemolo, vivo, avrebbe potuto con una manifestazione orale eliminare l'enigma di quella minima.

Dopo l'analisi della fase, che precedette il passo fatto dall'Avetiani e dal Lazzari presso l'Avvocatura dello Stato, è agevole la mezza a punto della parte avuta da essa Avvocatura nello svolgimento della vicenda. L'incontro dei due emissari avvenne nel gabinetto del Segretario Generale, avv. Galavini, con costui, con l'avv. Matteucci, difensore dell'Amministrazione nel giudizio arbitrale e con un terzo avvocato, che, per tempo trascorso, non si è potuto precisare. Gli avvocati informati della cosa espressero concordemente il loro parere affermativo della liceità della modificazione del testo geminus. Esso fu fondato su una duplice considerazione, di fatto l'una e di diritto l'altra. La prima ha tratto alla circostanza che la rettifica appariva formale, non sostanziale, in quanto si riferiva ai fattori del calcolo, non al risultato, che era l'elemento veramente influente nella determinazione del costo. Salvatore Scalera ha diffusamente impugnato l'esattezza di tale risultato: brevi osservazioni non sono opportune. Il Fario ha, non meno diffusamente, illustrato le ragioni in appoggio della produttività di metri cubi 2.50. Questa cifra

è in fondo una media, perchè gioca pure a differenza per l'alto e per il basso piano, come gioca pure in rapporto agli operai specializzati, circa i quali non ricorre il coefficiente più notevole di riduzione, ossia la qualità scadente della mano d'opera. Di più in relazione al basso piano si rileva che, in tale regione, il lavoro era esepito a turni di sei o sette ore al giorno per ciascun turno. D'altra parte, al di fuori del giudizio tecnico, ha una certa importanza l'osservazione che tutti i testimoni interpellati su questo punto, a cominciare dal prof. Arcangelini, pure affermando che il rendimento era basso, non hanno creduto di uscire dal generale, specificandone l'entità, e qualche importanza ha pure il rilievo logico che, se l'impresa potette, col vigore della sua organizzazione e con l'opera assiduamente stitutoria dei dirigenti, rendere un servizio al paese a dispetto dello scetticismo del fisco militare, ciò dovrebbe mettersi in relazione col fatto che si riuscì ad ottenere un notevole rendimento. Comunque, richiamando la giusta osservazione del Gasio, che al calcolo del rendimento non si può attribuire un valore di matematica certa, in quanto è in funzione di un criterio soggettivamente presuntivo, ciò che ha influenza, ai fini periti, non è l'esattezza matematica della cifra, ma la buona fede di coloro che l'hanno indicata, periti e collaudatori, e questa è stata largamente dimostrata.

La considerazione di diritto è stata convalidata dal testimone Galavotti: "Ci trovammo tutti d'accordo nella considerazione che non si trattava di un atto di portata contrattuale ed amministrativa, dal quale la legge faceva conseguire determinati effetti giuridici, come ad esempio il verbale di collaudo, di sopralluogo, ecc., ma si trattava dello studio

di un funzionario, diretto alla propria amministrazione, la quale poteva farne il conto che aveva creduto e poteva provocare il rifacimento e la conversione etc. È facile notare che il ragionamento prese la mosse da quell'opinione, che, pure non avendo avuto il consenso della giurisprudenza, ha il suo seguito in qualche parte della dottrina e soprattutto l'acceso favore dell'Avvocatura dello Stato, come risulta dalle mie relazioni, quell'opinione, cioè, che fa distinzione fra atti interni ed esterni, escludendo per i primi la possibilità del reato di falso, in quanto servono unicamente all'amministrazione senza alcun rapporto col pubblico. È l'intervento con pari facilità che fu questo orientamento iniziale, per sé stesso legittimo, come atto della mente, a far sfuggire agli Avvocati che la relazione Fasio, dal momento in cui era stata aggiunta, nel decreto del gennaio, come elemento base della determinazione del reato, ne aveva unito il carattere pubblico, tanto più che, avendo fatto le veci del conto fiscale, era destinato a far parte degli atti del giudizio. Fu, dunque, una lacuna ed un sviaimento, una lacuna e sviaimenti sono frequenti nei ragionamenti di ogni genere, e soprattutto nella dialettica giuridica, e neppure ha mai pensato che potessero essere materia di attacchi penali, volgendosi essi nel terreno dell'errore inerente nella natura umana. Questa generica psichica del parere è già sufficiente a renderlo immune dal sospetto di atto doloso, ma non è inutile richiudere alcune circostanze esteriori, che maggiormente avvalorano detta immunità. L'avviso fu espresso da varie persone, senza alcuna preventiva intesa e in rapporto alle quali la stessa parte civile ha riconosciuto la mancanza di ogni ragione d'ordine personale. Tutto si vuole il di

fuori di ogni tentativo di camuffamento
e di segretezza, in un modo insomma incompa-
tibile col clima del delitto di falso, in cui
il fine è sempre diretto a creare l'inganno.
Si è già chiarito il motivo, che consigliò d'invia-
re il Fazio alla rettifica nel testo genuino, an-
siché con un supplemento o con qualunque atto
separato, ma questo motivo concretandosi in una
presunzione, pur se sopravvalutata, non è ade-
guato a spiegare un comportamento, della cui
criminosità si forse aveva la consapevolezza.
L'intervento ulteriore del senatore Scavonetti
fu provocato dall'idea che ottenersi i dipendenti
d'informare della cosa il Capo e di ottenerne l'ap-
provazione. L'informazione fu sommaria e ri-
mise l'accento specialmente sul carattere for-
male della modifica. In relazione a tale caratte-
re ed alla prudenza che egli non poteva non avere
in due collaboratori di grado elevato, si spiega,
al lume del semplice buon senso, che non fosse
stata sollevata alcuna obiezione. Ma vi è di più:
lo Scavonetti era stato estraneo alla forma-
zione del decreto del gennaio, come si evince dal-
la lettera del Perotti, ed è probabile che l'igno-
ranza, non essendo nell'ordine delle cose che il
Capo di un ufficio importante debba seguire
ed avere informato dei singoli movimenti di
una procedura. Comunque del decreto, secondo
la dichiarazione dell'Avetrani, non si parlò nel
colloquio, e, se anche l'informazione ci fosse
stata, essa non aveva un'importanza, per cui
fosse lecita la presunzione della necessaria
sua fissazione nella memoria.

Malgrado tutto ciò, gli Scalera puntano
specialmente contro di lui, attribuendogli
di avere stato uno strumento del Loria. Se
nonché, in base a quanto lo Scavonetti ha di-
mostrato, il suo fiero sentimento d'indipenden-

za, che gli ha costato perniciosa avventura, non può essere messo in discussione, tanto più che nella posizione raggiunta non aveva bisogno di protezione. Né, in riferimento all'epoca dell'arrestamento, può pensarsi a ragioni personali. Lo stesso Salvatore Scallera ha parlato del suo amichevole, con cui gli parlò nell'incanto presso la sede del Supercollegio. D'altro canto, se si astrae dal caso acceso di cui lo Scallera li ha rivestiti, i riferimenti da lui fatti toccano unicamente l'intransigenza del funzionario. Ed, a parte che i fatti di epoca recente non senza influenza nel processo attuale, venivano essi potersi riportare a ragioni estranee al funzionario. Presso il Cittolani lo Scavonetti non andò di sua iniziativa, ma fu chiamato e depose quanto era a sua conoscenza per l'esercizio delle funzioni. Ed infine, a sostegno di questo giudizio, non vanno trascurate le parole altamente deferenti e lusinghiere, che si leggono nella sentenza della Sezione istruttoria della Corte di Appello di Roma, che assolse gli Scallera. La Sezione non dubitò della verità di quanto lo Scavonetti aveva riferito, ma dubitò della verità di quanto a lui aveva detto il De Bono.

Chiaramente si trae, dalla dimostrazione ora fatta, che vada escluso perfino il semplice sospetto di un'azione dolosa, con da parte dello Scavonetti come del Mattenei, e la formale la terminativa della sentenza non può essere se non quella che il fatto non costituisce reato. Ciò posto, è evidente che, in confronto del Lazzari la norma del Regolamento giudiziario del Senato, a lui applicabile, non quella della prima parte dell'art. 55, non quella del capoverso. E non può dubitarsi che, nella discrezionalità, da detta norma lanciata, la Commissione Istruttoria

ne debba estendere il giudizìo anche a lui. Il fatto è unico e, d'altra parte, la intima dipendenza della sorte del Lazzari da quella degli Avvocati, a cui si rivolse per il parere, appare chiara nel che si pensi che, in tanto egli agì a quel modo, in quanto dall'organo competente ebbe l'assicurazione che quell'azione fosse lecita.

L'estensione, però, non può ammettersi in confronto dell'ex ministro (expona, pur se la sua posizione, circa l'elemento del dolo, sia analoga a quella del Lazzari e malgrado che tanto la parte civile quanto la difesa di lui abbiano sostenuta un'opinione contraria. La parte civile è partita dal presupposto che, nella specie, non si tratti di reato ministeriale. La configurazione di tale presupposto non ha bisogno di molte parole, quando si tenga presente che l'attività del Lazzari nell'avvenimento è stata, dall'ordine dell'inchiesta all'emancipazione del decreto ed oltre, unicamente esplicazione delle sue funzioni. Né può modificarsi la situazione per l'assunto fatto dalla Camera ad un suo recente ripudio, tutt'altro che d'interesse pubblico, poiché, a parte che non è consentito elevare a dignità di prova delle semplici vociferazioni, è certo che il reato ministeriale non è caratterizzato dal fine, che nel reato di quel'anni specie è sempre antigiuridico, ma dal mezzo con cui si esplica, cioè l'abuso delle funzioni.

Quanto, poi, si è osservato circa la situazione venutasi a creare in dipendenza della soppressione, meglio che risorgimento, della Camera dei fami e delle corporazioni, della quale il Lazzari era emmanazione e circa la inesistenza nel momento attuale di una Camera dei Deputati (la Costituente ha funzioni speciali), per inferirne la mancanza dell'organo, a cui lo Statuto demanda l'esercizio della

mezza in stato di accusa, non possa impedire
il corso dell'azione penale, non appare fondata.
Tuttavia tutto non è lecito parlare d'impedimento
definitivo, in quanto è certo ~~che~~, per concordi
investigazioni, la Camera dei Deputati vi agirà.
— In secondo luogo la parte civile non ha posto
mente al vero carattere della mezza in stato di
accusa. Mentre l'autorizzazione della stessa Ca-
mera, per la persecuzione dei reati comuni dai
suoi componenti, ha la portata di un semplice
integrazione del potere d'impulso dell'azione pe-
nale spettante al Pubblico Ministero, per i re-
ati comuni dai Ministri, nell'esercizio delle
loro funzioni, l'art. 36 dello Statuto trasferisce
addirittura quel potere d'impulso unicamente
all'organo politico. La realtà positiva è poi la
seguente: mentre, con leggi speciali, sono state
abrogate molte disposizioni dello Statuto albe-
trus, quella circa la potestà esclusiva della Came-
ra dei Deputati di mettere in stato di accusa i
Ministri non è stata toccata, e si può dire, che
non lo sarà, perchè, nel progetto della nuova Costi-
tuzione, si muta semplicemente l'organo, a cui
è deferito il corso del giudizio, ma la potestà d'i-
niziativa resta inmutata.

Che, in applicazione del combinato disposto
degli art. 480 e 380 del Codice di procedura pen-
ale, voluti dall'art. 18 del Regolamento giu-
diziario del Senato, l'alterazione parziale della
pena Fazio dev'essere dichiarata nel dispo-
nitivo. Ma gli ulteriori provvedimenti non possono
essere enumerati nè perchè nella specie manca l'o-
rigine della relazione e nè perchè non è presente
nel giudizio l'Amministrazione dello Stato.

Per questi motivi

Visti gli art. 36, 37 e 47 dello Statuto, 476 e
110 del Codice penale, 45, 49, 378, 380 e 480 del
Codice di procedura penale e 17, 18, 40, 54 e 55 del

Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, interviene i difensori della parte civile e degli imputati.

La Commissione d'Indagine provvede come appresso:

1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2. Dichiarava che, allo stato, non si può procedere a carico dell'ex ministro Alessandro Lespona;
3. Dichiarava che nella relazione di perizia del Colonnello Antonio Fazio, inviata al Ministero delle Colonie nel 7 novembre 1936, furono modificate le due prime voci concernenti il calcolo di rendimento dell'operaio nazionale, lasciando immutato il risultato dello stesso calcolo;
4. Dichiarava di non doversi procedere nei confronti del senatore Gaetano Scavonetti, dell'avv. Giuseppe Mattenosi e del dottor Giovanni Lazzari, perché, per assoluto difetto di dolo, il fatto non costituisce reato.

Voti decisi, in Camera di Consiglio, il 7 marzo 1947.

Il Presidente

Michael G. Aguirre



Il Cancelliere

Domenico Galante

li 7 marzo 1947 comunicata al P.M.

S. Mercurio cane

li 15 marzo 1947 rilasciate 3 copie in bollo alla parte civile, senza percezione d'atti. S. Mercurio cane.